

Messaggio

numero 4437
data 19 settembre 1995
dipartimento Istituzioni

Concernente la modifica di alcuni articoli della Legge sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni che ci inducono a chiedervi di modificare le normative concernenti gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici come pure le disposizioni concernenti la clausola del bisogno della vigente legge dell' 11 ottobre 1967.

Premessa

Il 21 dicembre 1994 avete approvato la nuova Legge sugli esercizi pubblici che è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del 3 gennaio 1995. Nel termine di referendum, la Federazione degli esercenti ed albergatori del Cantone Ticino, ha interposto ricorso di diritto pubblico innanzi al Tribunale federale avverso gli articoli concernenti la patente (articoli 3, 4, 17, 68 e 69).

Con Decreto del 29 agosto 1995 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha accolto l' istanza dei ricorrenti tendente ad ottenere il conferimento dell' effetto sospensivo al gravame per cui la nuova legislazione sugli esercizi pubblici pubblicata sul BU n. 30 del 14 luglio 1995, non può entrare in vigore il 1° gennaio 1996, come da noi invece previsto.

Non è necessario che questo Consiglio ribadisca quanto ormai risaputo e cioè che il settore oggetto del presente messaggio risulta essere particolarmente importante per la vita economica del nostro Cantone, se è vero come è vero, che secondo i dati statistici elaborati negli ultimi anni, il turismo contribuisce al prodotto Cantonale lordo con circa 1,5 miliardi all' anno e che nel settore alberghiero come in quello della ristorazione e del turismo operano nel Ticino oltre 15'000 persone.

L' approvazione della nuova legge è stata indubbiamente un atto qualificante della scorsa legislatura ritenuto che quella vigente, risalente ormai a quasi 28 anni fa, non risulta più consona all' evoluzione dei costumi della società, alle esigenze della comunità e ai mutamenti verificatisi nel settore.

Proprio in quest' ottica, lo scrivente Consiglio non intende aspettare la sentenza del Tribunale federale che potrebbe anche, in caso di accoglimento del ricorso, obbligare l' Esecutivo a ripresentarsi davanti al Gran Consiglio con modifiche che tengano conto delle motivazioni addotte. Ciò potrebbe comportare infatti tempi lunghi che nuocerebbero all' attività degli esercenti specie in un momento economico particolarmente difficile.

Orari e periodi di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Coerentemente con le considerazioni di cui alla premessa, abbiamo considerato opportuno trasporre nella vigente legge, le normative da voi accolte all' unanimità concernenti gli orari e periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici ciò che comporta anche la modifica dei disposti attinenti l' accesso agli stessi.

Concretamente, vi proponiamo di introdurre nella Legge sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967, gli articoli da 37 a 49 della legge da voi approvata il 21 dicembre 1994. Questa trasposizione ha comportato pure l' abrogazione delle disposizioni relative all' organizzazione del ballo che non necessita più di particolari autorizzazioni (cfr. art. 56 LesPubb 1994 che è stato ripreso nell' art. 44 LesPubb 1967).

Poiché il disciplinamento di tutta la materia oggetto delle nostre proposte, che ribadiamo riprendono integralmente quanto da voi approvato l' anno scorso, compete ai Municipi, non abbiamo mancato di creare l' apposita base legale (cfr. art. 60b che

riproduce il testo dell' art. 73 LesPubb 1994) conformando le normative riguardanti le infrazioni rispettivamente la procedura ricorsuale.

Clausola del bisogno

Per quanto attiene questa problematica rimandiamo integralmente ai contenuti del nostro messaggio del 14 aprile 1992 (cfr. pagina 5) e del rapporto della commissione della legislazione del 25 novembre 1994 (cfr. pagina 2).

Proponiamo pertanto, in conformità con quanto da voi già votato, l' abrogazione degli articoli 6, 7, 19 e 20 LesPubb 1967 concernenti l' applicazione della clausola del bisogn.

Per tutte le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 settembre 1995 n. 4437 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

1.

La Legge sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967 è modificata come segue:

Capo I - Norme generali

III. Clausola del bisogno

Art. 6

Abrogato.

IV. Accertamento del bisogno

Art. 7

Abrogato.

VI Trasferimento

1. In generale:

Art. 19

Abrogato.

2. Caso speciale

Art. 20

Abrogato.

Capo V - Prescrizioni di polizia

Apertura e chiusura

a) In generale

Art. 36

¹ Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.

² Il Municipio ha la facoltà di imporre, secondo le circostanze, aperture superiori alle otto ore, rispettivamente di coordinare i giorni di riposo settimanale, per garantire un minimo di esercizi pubblici aperti.

³ datori di alloggio hanno tuttavia la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori di tali orari.

⁴ Il regolamento fissa modalità ed eccezioni.

Art. 36a

b) Deroghe

¹ Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe d' orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.

² In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla polizia comunale.

Art. 36b

c) Locali notturni

¹ I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono e discoteche aprire tra le 19.00 e le 21.00 e chiudere tra le 02.00 e le 04.00.

² Il Municipio fissa, entro tali limiti, gli orari di apertura e di chiusura.

Art. 36c

d) Discoteche pomeridiane

Le discoteche possono aprire anche durante i pomeridiane giorni di sabato e quelli festivi tra le 14.00 e le 21.00 a condizione che non vengano consumate bevande alcoliche.

Art. 36d

Riposo settimanale e chiusura per ferie-Notifica

¹ Il gerente notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

² Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno trenta giorni in anticipo.

Art. 36e

Facoltà del Municipio

¹ Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

² Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Municipi.

Art. 36f

Obbligo di esposizione

Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all' estern.

Art. 36g

Notifica alla polizia cantonale

Le decisioni dei Municipi devono essere trasmesse tempestivamente alla polizia cantonale.

Art. 43

VI. Minorenni

Abrogato.

VII. Ballo pubblico

Il Ballo pubblico dov' essere notificato con almeno dieci giorni di anticipo al Municipio.

Art. 45

2. Esercizio dell' autorizzazione di massima

Abrogato.

Art. 46

3 Eccezioni

Abrogato.

Art. 47

4. Ricorso

Abrogato.

Art. 48

c) Locali notturni

L' accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 48a

d) Discoteche

¹ L' accesso alle discoteche è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

² L' accesso alle discoteche tra le 14.00 e le 21.00 dei giorni di sabato e festivi è permesso alle persone che hanno compiuto gli anni sedici.

Art. 48b

e) Altri esercizi

In tutti gli altri esercizi pubblici dopo le 21.00 pubblici l' accesso è vietato a tutte le persone di età inferiore ai sedici anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

Capo VII - Multa - Sospensione - Revoca

Art. 57

Multa

¹ Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 20.-- a un massimo di fr. 10'000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

² Sono punibili:

- a) il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l' ordine dell' esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.

³ Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un' altra garanzia adeguata.

Art. 57a

Competenze

¹ Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura e di deroghe sono punite dall' autorità concedente.

² Ogni altra infrazione è di esclusiva competenza del Dipartimento.

Art. 59a

Revoca dei permessi speciali e deroghe d' orario

L' autorità concedente revoca i permessi speciali e le deroghe d' orario quando:

- a) per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;
- b) gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell' ordine e della quiete pubblica.

Capo VII - Procedura di ricorso

Art. 60a

In particolare

Contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento in materia contravvenzionale l' interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Capo IX - Norme abrogative, transitorie e finali

Art. 60b

Competenze comunali

Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.